CAMERA DEI DEPUTATI N. 2223

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TATARELLA

Presentata il 30 ottobre 1984

Istituzione dei comitati regionali per gli appalti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esperienza ha dimostrato che qualsiasi tipo di affidamento di lavori e di commesse, dalla trattativa privata alla licitazione privata o all'appalto concorso, gestito dall'ente locale, porta inevitabilmente, fisiologicamente ed istituzionalmente alla conclusione e alla *commistio sanguinis* tra potere politico e potere economico in qualsiasi comune, provincia o regione d'Italia e con qualsiasi tipo di maggioranza politica.

L'accordo tra potere politico e potere economico parte sin dalla scelta dell'impresa o delle imprese da far partecipare e vincere, porsegue in tutto l'*iter* della revisione prezzi, dei collaudi, delle scelte dei progettisti e termina con i mandati di pagamento. Questi infatti hanno a loro volta un *iter* da tartaruga o da missile in funzione della corresponsione della finale tangente.

Cioè, tutte e tre le fasi dell'appalto sono assoggettate alle tangenti che seguono sin dalla nascita l'*iter* politico, amministrativo ed irregolare dell'esecuzione dell'opera appaltata.

Si crea, cioè, e dovunque, tra gli amministratori locali e le imprese un reciproco rapporto di servo-padrone basato sulla contrattazione permanente e sulla triplice fase delle tangenti.

Per evitare questo cancro generalizzato, occorre agire chirurgicamente e preventivamente sdoppiando le due fasi: la decisione e la programmazione dell'appalto dall'esecuzione delle opere appaltate.

La medicina moderna insegna che la miglior cura per eliminare un male è solo la prevenzione.

Ed in nome della prevenzione bisogna separare le due fasi: la progettazione dall'esecuzione.

Se i comuni, le province e le regioni, enti di programmazione e di interventi sul territorio, si limitano a decidere in linea di massima la programmazione delle opere da eseguire con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari e con un voto consiliare collegato al programma dell'ente locale, si restituisce all'ente locale il primato della decisione e della scelta di fronte all'intero consiglio, all'opinione pubblica, ai partiti.

Il compito dell'esecuzione, in tutto il suo *iter*, va affidato invece ad un organo tecnico, neutro, non espressione di forze elettorali, o di partiti di maggioranza e minoranza, e che la seguente proposta di legge individua in un istituendo Comitato regionale per gli appalti (CRA) composto da un componente designato della delegazione della Corte dei conti, da un funzionario della prefettura del capoluogo di regione, da un giudice designato dal Tribunale amministrativo regionale, da un rappresentante regionale dell'associazione degli industriali, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali.

Cioè gli enti locali devono programmare e decidere, il Comitato regionale per gli appalti, organo tecnico e neutro, deve eseguire.

Occorre, onorevoli colleghi, stabilire per legge un divorzio tra classe politica elettiva e lavori di esecuzione di appalti.

Non è questa una menomazione dell'ente locale perché il compito principe ed esaltante sono la programmazione e la scelta di un progetto mentre oggi l'unica preoccupazione è collegata non alla progettualità ma alla esecuzione con reciproco vantaggio di reddito d'impresa e di reddito di tangente per i partiti, i gruppi, le persone.

In nome di queste considerazioni, che sono la fotografia del morbo e della realtà attuale degli appalti, confidiamo dell'approvazione della nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I comuni, le province, le regioni procedono all'esecuzione di lavori di propria competenza mediante appalti e concessioni. La scelta del contraente e del concessionario e le relative procedure sono affidate al Comitato regionale per gli appalti (CRA), che è composto da un componente designato dalla delegazione regionale della Corte dei conti, da un funzionario della prefettura del capoluogo di regione, da un giudice designato dal tribunale amministrativo regionale, da un rappresentante regionale della associazione degli industriali, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Le leggi regionali regolano compiti e funzioni del Comitato regionale per gli appalti e delle eventuali sezioni provinciali.